

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 81/CDN (2009/2010)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal Dott. Sabino Luce, Presidente; dall'Avv. Giuseppe Febbo, dall'Avv. Franco Matera, Componenti; dal dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dai sigg. Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 29 aprile 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(274) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ENRICO ROSSI (Presidente della Soc. Montevarchi Calcio Aquila 1902) E DELLA SOCIETA' MONTEVARCHI CALCIO AQUILA 1902 (nota n. 6543/738pf09-10/GR/mg del 9.4.2010).

La Procura Federale, con atto del 9 aprile 2010, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Nazionale:

- il Signor Enrico Rossi, nella sua qualità di Presidente della Montevarchi Calcio Aquila 1902,
- la Soc. Montevarchi Calcio Aquila 1902,

per rispondere, il primo, della violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, commi 9 e 10, del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 11, del NOIF, e il secondo, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del CGS, per non aver ottemperato alla decisione della Commissione Accordi Economici, di cui al C.U. n.131 del 25.03.2009, emessa all'esito del contenzioso incorso tra la predetta società sportiva ed il calciatore Sig. Carlo Alessandri, a seguito della violazione dell'accordo economico prevedente la corresponsione di un emolumento di € 3.800,00 per la Stagione Sportiva 2007/2008.

Con atto del 20 aprile 2010 la Procura Federale, rilevato che per il medesimo fatto ha avuto luogo il procedimento di deferimento 8205/1238 pf 08-09/AM/ma dell'11 giugno 2009, cui ha fatto seguito il provvedimento sanzionatorio a carico dei citati soggetti deferiti, emesso da questa Commissione e pubblicato sul CU n 5/cdn del 7.7.2009, ha dichiarato di rinunciare agli atti del presente deferimento ed ha chiesto l'archiviazione del procedimento.

La Commissione Disciplinare Nazionale:

esaminati gli atti del presente deferimento,

verificato che il fatto in narrativa è stato esaminato nel procedimento di deferimento 8205/1238 pf 08 09/AM/ma dell'11 giugno 2009,

vista la richiesta di archiviazione formulata dalla Procura Federale,

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il presente procedimento e ne dispone l'archiviazione.

(276) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIANCARLO PINTOSSI (Presidente della Soc. ASD Cecina Calcio) E DELLA SOCIETA' ASD CECINA CALCIO (nota n. 6743/865pf09-10/MS/vdb del 15.4.2010).

La Procura Federale, con atto del 15 aprile 2010, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Nazionale:

- il Signor Pintossi Giancarlo, nella sua qualità di Presidente della ASD Cecina Calcio,
- la Società ASD Cecina Calcio,

per rispondere, il primo, della violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, commi 9 e 10, del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 11, del NOIF, e la seconda, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per non aver ottemperato alla decisione della Commissione Accordi Economici, di cui al C.U. n. 204 del 16.6.2009, notificata in data 6.7.2009, emessa all'esito del contenzioso incorso tra la predetta società sportiva ed il calciatore Signor Reder Rodriguez, a seguito della violazione dell'accordo economico prevedente la corresponsione di un emolumento di € 2.000,00 per la Stagione Sportiva 2007/2008.

Con memoria difensiva trasmessa a mezzo fax il 23 aprile u.s., la società deferita ha comunicato di aver corrisposto in data 16 luglio 2009 la somma di cui sopra al Signor Reder Rodriguez, allegando in copia il bonifico bancario e la quietanza rilasciata dal prefato calciatore, ed ha chiesto che non sia comminata sanzione alcuna in confronto dei soggetti deferiti.

E' presente in rappresentanza della Società Cecina nonché di Giancarlo Pintossi il dott. Giancarlo Calò, il quale esibisce l'originale del bonifico disposto il 16.7.2009 a favore del calciatore Rodriguez, la cui copia viene acquisita agli atti.

E' presente il rappresentante della Procura Federale, avv. Avagliano, il quale si rimette alle decisioni della Commissione.

La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che la Società ha provveduto nei termini ad ottemperare alla decisione della Commissione Accordi Economici in narrativa,

P.Q.M.

Respinge il deferimento

~~~~~

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal Dott. Sabino Luce, Presidente; dall'Avv. Giuseppe Febbo, dall'Avv. Valentino Fedeli, Componenti; dal dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dai sigg. Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 29 aprile 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(232) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI PROSCIoglimento DELLA SOCIETA' AS SAN DONATO DEL SIG. BRUNO TUCCI (Presidente) E DEI SIGG. MAURIZIO PETTORRUSO E DAVIDE ZEBELLONI (calciatori), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Piemonte V.A. - CU n. 60 dell'11.3.2010).**

La Procura Federale, con atto datato 20 gennaio 2010, deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta i calciatori Pettorruso Maurizio e Zebelloni Davide, il sig. Tucci Bruno, all'epoca del fatto Presidente della Soc. AS San Donato e la AS San Donato, ai quali contestava la violazione dell'art. 1 comma 1 CGS con riferimento agli artt. 7 comma 1 e 16 comma 1 dello Statuto ed in relazione all'art. 10 comma 2 CGS, nonché alla società la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS.

Era accaduto che la AS San Donato aveva utilizzato in una gara del campionato di competenza della stagione sportiva 2008/2009 i calciatori di cui sopra in posizione irregolare per difetto di tesseramento.

Nel procedimento che ne seguiva veniva accertato che la Soc. AS San Donato si era indotta a richiedere il tesseramento dei due calciatori nella certezza, peraltro condivisa dai calciatori medesimi, che questi ultimi fossero liberi dal tesseramento precedente e che, una volta riscontrata l'erroneità di siffatta convinzione, aveva cessato di utilizzare entrambi i calciatori, pertanto impiegati in una sola gara, in costanza della richiesta di tesseramento. Secondo le tesi difensive dei deferiti, l'errore era stato provocato dalla società di appartenenza dei calciatori, la quale aveva assicurato l'inesistenza del vincolo.

La Commissione Disciplinare Territoriale, con decisione dell'11 marzo 2010, accoglieva la domanda di proscioglimento dei deferiti, motivando sulla buona fede del loro comportamento, la cui sussistenza, apparsa certa, escludeva di per sé le violazioni contestate.

Avverso codesta pronuncia ricorre la Procura Federale, la quale, deducendo che il requisito della buona fede può ridurre l'entità della sanzione ma non può escluderla ed eccependo la conseguente inconferenza delle motivazioni poste a base della decisione del primo giudice, chiede, con la revoca della pronuncia, la squalifica per ciascuno dei calciatori di giorni quindici, per il presidente la inibizione per mesi tre, per la società la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di € 300,00.

Resistono al ricorso a mezzo di memoria scritta la Soc. AS San Donato ed il calciatore Zebelloni Davide, reiterando le tesi difensive svolte nel precedente giudizio ed istando per la conferma della decisione.

All'udienza odierna è comparsa la sola Procura Federale, la quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso con le sanzioni della penalizzazione di punti 1 in classifica e l'ammenda di € 300,00 a carico della Società, di squalifica di giorni 15 a carico di ciascuno dei calciatori, di inibizione di mesi 3 a carico del Presidente.

Il ricorso è fondato.

L'elemento della buona fede, che la Commissione Territoriale ha inteso riscontrare nel caso in esame, non è condizione tale da eludere l'applicazione della pena nel suo minimo edittale, tanto più ove si consideri che, nella situazione di che trattasi, la società deferita, prima di procedere ai tesseramenti, aveva ommesso di richiedere agli uffici competenti la effettiva posizione dei due calciatori, adagiandosi sulle assicurazioni dell'altra società, peraltro asserite dai deferiti ma non altrimenti provate, che i calciatori erano stati svincolati. Quando all'aspetto sanzionatorio, ritiene questa Commissione che a carico della società debba essere applicata la sola sanzione della penalizzazione in classifica, mentre appaiono congrue le altre pene richieste.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, revoca la decisione impugnata, ed infligge: la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) da scontarsi nel Campionato in corso alla Società AS San Donato; la squalifica per 2 (due) gare effettive a ciascuno dei calciatori Maurizio Pettoruso e Davide Zebelloni, e l'inibizione per mesi 3 (tre) al sig. Bruno Tucci Presidente della Società all'epoca dei fatti.

**(225) – APPELLO DELLA SOCIETA' COOP VIS AURELIA Srl AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 15 AL SIG. MARIO FIORENTINO (Presidente) E DELL'AMMENDA DI € 500,00 ALLA SOCIETA', INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 100 del 25.2.2010).**

A seguito della segnalazione del Giudice Sportivo presso CR Lazio, effettuata in data 28.4.2009, relativamente ad un asserito comportamento irregolare posto in essere dalla ADC Grotte di Castro, il Sostituto Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il CR Lazio, rispettivamente, il Sig. Quintiliano Mastrodonato, il Sig. Mario Fiorentino, la ADC Grotte di Castro e la Coop. Vis Valle Aurelia.

In particolare, l'irregolarità del predetto comportamento veniva ricondotta alla violazione di cui all'art. 21, comma 4, NOIF che impedisce ai dirigenti di società di tesserarsi quali calciatori o tecnici presso altra società sportiva associata alla medesima Lega.

Infatti, dagli atti era emerso che il Sig. Mastrodonato era stato schierato dalla ADC Grotte di Castro in occasione della gara contro il Monteromano, in costanza di tesseramento, in qualità di dirigente, presso la Coop. Vis Valle Aurelia.

Di qui il deferimento e il relativo procedimento disciplinare nei riguardi dei soggetti indicati, rispettivamente sanzionati dalla CD Territoriale Lazio con la squalifica per due mesi, con l'inibizione per quindici giorni e con le ammende di importo pari a € 400,00 e a € 500,00.

Avverso la sentenza hanno proposto reclamo, congiuntamente, il Sig. Mario Fiorentino, Presidente della Coop. Vis Valle Aurelia e la società sportiva medesima.

Alla riunione odierna sono comparsi gli appellanti i quali si riportano ai motivi del ricorso, e il rappresentante della Procura Federale, Avv. Avagliano, il quale ha chiesto il rigetto dell'impugnazione e la conferma della decisione assunta in primo grado.

La Commissione Disciplinare Nazionale, esaminati gli atti, osserva preliminarmente che, avuto specifico riguardo alle posizioni della Coop. Vis Valle Aurelia e del Sig. Marco Fiorentino, il reclamo interposto é inammissibile.

Quanto alla Coop. Vis Valle Aurelia, atteso che l'atto é stato sottoscritto da soggetto inibito, quindi, non in grado di impegnare in ambito federale la società sportiva di riferimento, ovvero dal Sig. Fiorentino, Presidente e legale rappresentante pro tempore dell'indicato sodalizio sportivo.

Quanto invece alla posizione del Sig. Fiorentino, sanzionato in primo grado con il provvedimento dell'inibizione per quindici giorni, l'inammissibilità del reclamo discende da quanto prescrive l'art. 45, comma 3, lett. b), CGS, disposizione regolamentare che, con riferimento alla disciplina sportiva in ambito regionale della LND, preclude l'impugnativa dei provvedimenti di inibizione per i dirigenti sino a un mese.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, dichiara inammissibile il reclamo, e per l'effetto, dispone l'incameramento della tassa già versata.

**(233) – APPELLO DELLA SOCIETA' ASD LASTRIGIANA AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 AL SIG. MARCO CORTI (Presidente) E DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA SOCIETA', INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana - CU n. 45 del 4.2.2010).**

A seguito della segnalazione del Segretario del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, il Procuratore Federale ha trasmesso alla Procura Federale la documentazione relativa al tesseramento irregolare del calciatore Raffaele Conte in forza alla ASD Lastrigiana.

In particolare, l'irregolarità del predetto tesseramento veniva ricondotta alla violazione di cui all'art. 40, c. 3, NOIF che disciplina il c.d. tesseramento in deroga, ovvero quella particolare forma di tesseramento dei calciatori che non abbiano compiuto anagraficamente il 16° anno di età e che, in deroga alla disciplina generale appunto, possono essere tesserati anche da parte di società sportive che non abbiano sede nella

regione di residenza della famiglia, sempre previa certificazione dello stato di famiglia relativo al nucleo familiare di appartenenza, nonché certificazione attestante l'iscrizione o la frequenza scolastica, oltre al parere del SGS - FIGC.

Infatti, dagli atti era emerso che il calciatore Conte, provenendo dalla regione Campania, aveva acquisito la residenza nella regione Toscana (Comune di Lastra a Signa – FI -) senza, però, che si fossero trasferiti anche entrambi i genitori esercenti la potestà o, almeno, uno di essi.

Di qui il deferimento e il relativo procedimento disciplinare nei riguardi del Sig. Raffaele Conte, del Sig. Marco Corti, Presidente della ASD Lastrigiana e della Soc. ASD Lastrigiana medesima, rispettivamente sanzionati dalla CD Territoriale Toscana con la squalifica per un mese, con l'inibizione per un anno e con l'ammenda di importo pari a € 1.500,00.

Avverso la sentenza hanno proposto reclamo, congiuntamente, il Sig. Marco Corti, Presidente della ASD Lastrigiana e la società sportiva medesima.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, Avv. Avagliano, il quale ha chiesto il rigetto dell'impugnazione e la conferma della decisione assunta in primo grado.

La Commissione Disciplinare Nazionale, esaminati gli atti, osserva come le violazioni ascritte ai soggetti deferiti risultino ampiamente e pacificamente comprovate per tabulas, di talché nemmeno le deduzioni difensive interposte dal Sig. Corti e dalla ASD Lastrigiana possono trovare accoglimento in questa sede.

Il Presidente della ASD Lastrigiana e la Soc. ASD Lastrigiana stessa assumono che, nel caso di specie, non si vertesse in ipotesi di tesseramento in deroga, ma di normale tesseramento di un calciatore infrasedicenne presso una società sportiva avente sede nella regione di residenza del nucleo familiare dell'atleta, atteso che il Sig. Conte risultava essere residente a tutti gli effetti nella regione Toscana (Comune di Lastra a Signa -Fi-) e, in particolare, presso altra famiglia e con il consenso di entrambi i genitori naturali.

Invero, avuto riguardo al caso di specie, è opportuno riportarsi a quanto osservato, in tema specifico, dalla Corte di Giustizia Federale -C.G.F.- (C.U. n. 11 del 03/09/2009, richiamato anche dall'organo giustiziale sportivo di prime cure –CD Territoriale Toscana-).

In sostanza la CGF, facendo indirettamente intendere che il tesseramento di un calciatore presso società sportiva che abbia sede in luogo diverso da quello di residenza del nucleo familiare di riferimento costituisce sempre tesseramento in deroga ex art. 40, c. 4, NOIF, ha vieppiù puntualmente stabilito che, in tale ipotesi, la certificazione dello stato di famiglia (nucleo familiare naturale) deve essere necessariamente suffragata dalla effettiva convivenza, nel medesimo luogo, del calciatore e di almeno uno dei genitori esercenti la potestà genitoriale.

Pertanto, il perfezionamento del c.d. tesseramento in deroga può avere luogo anche in presenza di un nucleo familiare (naturale) ridotto, ma giammai nel caso in cui il minore d'età infrasedicenne, pur autorizzato da entrambi i genitori naturali, trasferisca la propria residenza in altro luogo convivendo presso "altra famiglia".

Quest'ultima, invero, pur sempre nucleo familiare, non può, tuttavia, surrogare quello originario nell'esercizio di funzioni che risultano di fondamentale importanza soprattutto nella fase immediatamente successiva all'allontanamento del minore dalla propria realtà di provenienza.

Al riguardo, dunque, anche questa Commissione Disciplinare Nazionale ritiene di poter pacificamente aderire all'orientamento manifestato dalla Corte di Giustizia Federale, condividendone ampiamente le argomentazioni.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale rigetta il reclamo e dispone l'addebito della tassa non versata.

**(234) – APPELLO DEL SIG. LUCA MEARINI (tesserato per la Società ASD San Lorenzo) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 9, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 50 del 4.3.2010).**

La Procura Federale, con atto dell'11 gennaio 2010, deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana il sig. Luca Mearini, al quale contestava la violazione dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione all'art. 40 commi 1 e 4 lett. B del Regolamento A.I.A., in quanto, a far data dall'anno 2006 e nonostante che fosse nei ruoli A.I.A. sino al 27 agosto 2009 con la qualifica di arbitro effettivo, aveva prestato attività di allenatore e collaboratore della società sportiva ASD San Lorenzo partecipante al Torneo UISP ed aveva intrattenuto contatti con calciatori di altra società per convincerli a trasferirsi alla Soc.. ASD San Lorenzo.

La Commissione Disciplinare Territoriale, con decisione del 4 marzo 2010, sanzionava il deferito con la inibizione di mesi nove.

Avverso tale pronuncia ricorre Luca Mearini, il quale chiede la revoca della decisione, ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione.

Deduce il ricorrente di aver creduto che vi fosse compatibilità tra le due espletate attività, di allenatore e collaboratore della società San Lorenzo e di arbitro, anche perché la società non era affiliata alla FIGC bensì lo era alla UISP e che, non appena si era reso conto che le due posizioni erano in conflitto tra loro, non aveva esitato a rassegnare le dimissioni dell'AIA.

Deduce altresì che l'ulteriore addebito di aver contattato alcuni calciatori tesserati per altra società per convincerli a svincolarsi ed a trasferirsi presso la società San Lorenzo non era conforme alla realtà dei fatti e non risultava peraltro provato, per cui la sola colpa suscettibile di essere contestata era la prima delle due, con l'attenuante della buona fede.

All'udienza odierna la Procura Federale ha chiesto la integrale conferma della decisione impugnata, mentre il ricorrente, comparso di persona con l'assistenza del proprio difensore ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

Il ricorso è parzialmente fondato.

Quanto alla prima violazione che è stata contestata al Mearini, correttamente il primo giudice ha richiamato il divieto a carico degli arbitri di svolgere attività in favore di società calcistiche anche non affiliate alla FIGC, contenuto nell'art. 40 comma 4 lettera B del Regolamento A.I.A., la cui portata deve presumersi conosciuta dal Mearini, senza che possa in alcun modo invocarsi la buona fede dell'attuale incolpato.

Quanto alla seconda violazione, risulta dagli atti d'indagine che due tra i calciatori escussi hanno confermato la circostanza che il Mearini propose di trasferirsi dalla loro società a quella per la quale il Mearini collaborava e che lo stesso Mearini non ha escluso di aver parlato con questi calciatori, nonché con altri di altre società, allo scopo di sondare la possibilità del trasferimento alla società San Lorenzo, nel frattempo affiliatasi alla FIGC per la partecipazione al campionato di terza categoria.

Entrambi i calciatori escussi hanno tuttavia riferito che le proposte del Mearini vennero da quest'ultimo formulate a settembre 2009, epoca in cui lo stesso Mearini non apparteneva più all'AIA per le dimissioni formulate il 27 agosto 2009 ed accettate in pari data.

Il che depone a favore delle tesi difensive svolte sul punto dal ricorrente, con conseguente riduzione della sanzione ad esso inflitta entro limiti di minore entità.

P.Q.M.

accoglie per quanto di ragione il ricorso e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'inibizione da 9 (nove) a 4 (quattro) mesi.

Dispone la restituzione della tassa versata.

**(213) – APPELLO DELLA SOCIETA' ASD POL. LIBERTAS CENTOCELLE AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2010 ALL'ASSISTENTE ARBITRO EROS GAGLIAZZO E DELL'AMMENDA DI € 600,00 ALLA SOCIETA', INFLITTE A SEGUITO DELLA GARA LIBERTAS CENTOCELLE-PRO CALCIO DEL 17.1.2010 (Campionato Giovanissimi Regionali Eccellenza) (delibera GS CU n. 52 del 21.1.2010 e CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 97 del 18.2.2010).**

Con reclamo del 24.2.2010 la Soc. ASD Pol. Libertas Centocelle ha impugnato la decisione con la quale la CD Territoriale Lazio, con CU n. 97 del 18.2.2010, ha accolto parzialmente il reclamo proposto dalla stessa Società avverso la delibera pubblicata sul CU n. 52 del 21.1.2010, con la quale il Giudice Sportivo aveva inflitto l'ammenda di € 1.000,00 alla Società e la squalifica fino al 25.1.2011 all'Assistente arbitro Eros Gagliazzo. Ascoltati all'odierna riunione i rappresentanti della Società i quali hanno insistito sull'accoglimento del ricorso.

Considerato che, avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali, è possibile proporre ricorso esclusivamente alle Commissioni disciplinari territoriali essendo previsti, ai sensi dell'art. 44 CGS, soltanto due gradi di giudizio per le infrazioni che riguardano l'attività agonistica, mentre la Commissione disciplinare nazionale è competente a decidere i ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari territoriali unicamente nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale;

considerato che nel caso in questione, si sono esauriti i due gradi del giudizio previsti dal citato art. 44 CGS, e pertanto il ricorso è inammissibile;

P.Q.M.

Dichiara il reclamo inammissibile, e per l'effetto, dispone l'incameramento della tassa già versata.

Il Presidente della CDN  
Dott. Sabino Luce

“”

**Pubblicato in Roma il 29 aprile 2010**

Il Segretario Federale  
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale  
Giancarlo Abete